


Cofe

SENTENZA N.

N. ¹65467/2004

N. REG. DEP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 27/10/2004 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[redacted] quale erede di [redacted] c.f. [redacted],
elettivamente domiciliata in Milano via Stefini 2, Milano, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Reale, che la rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[redacted] c.f. [redacted] elettivamente domiciliata in
Milano via Fontana n. 14, presso lo studio dell'avv. Valeria Grazi, che la rappresenta e
difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta-

CONVENUTA

Oggetto: accertamento nullità donazione; pagamento somma.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

Handwritten marks at the bottom right of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio la sig.ra [REDACTED] esponendo che:

-era titolare di pensione sociale erogata dall'INPS di euro 516,00 mensili, da cui unicamente traeva il proprio sostentamento; non era proprietaria di beni immobili, beni mobili se non di scarso valore economico;

-conosceva la dott.ssa [REDACTED] da decenni, avendo abitato nello stesso stabile di via Petrarca 22, Milano, ove la convenuta abitava con la propria famiglia ed i rapporti erano continuati anche quando la stessa attrice si era poi trasferita;

-non ricordava, stante l'avanzata età (96 anni) le circostanze per le quali la dott.ssa [REDACTED] era entrata in possesso dell'assegno n. 1688262354 dell'importo di euro 20.658,00 tratto sulla [REDACTED] in favore della predetta;

-successivamente l'attrice dapprima, e poi anche il suo difensore richiedevano la restituzione della predetta somma senza tuttavia ottenere alcun risultato, atteso che la convenuta assumeva il carattere di liberalità della somma ricevuta per i numerosi servizi resi alla stessa attrice.

Ciò premesso, ritenendo la nullità della donazione per vizi di forma, ai sensi dell'art. 782 c.c., ne chiedeva la relativa declaratoria e, in subordine, l'accertamento comunque dell'insussistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio sottostante all'emissione dell'assegno de quo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.658,00, oltre interessi.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava la ricostruzione dei fatti come effettuata dall'attrice. In particolare, contestava le precarie condizioni economiche dell'attrice la quale, per contro, era stata un'apprezzata cantante lirica, figlia del famoso cantante lirico, scultore e pittore [REDACTED] e sorella di [REDACTED], noto pittore.

Inoltre alla morte del convivente, nel 1993, aveva ereditato la somma di euro 350.000,00, così come alla morte del padre e del fratello aveva ricevuto in eredità una settantina di quadri del valore di circa euro 280.000,00; non solo ma mensilmente corrispondeva alla sig.ra [REDACTED] per l'assistenza personale, una somma di circa euro 3.500,00.

Aggiungeva altresì la convenuta che il rapporto di amicizia tra essa e l'attrice risaliva ai tempi in cui erano vivi i rispettivi nonni, i quali si frequentavano assiduamente in quanto vivevano nello stesso stabile. Tale frequentazione cessava con la morte del padre della [REDACTED] nel 1984, e riprendeva nel 2001, anno in cui la [REDACTED] stessa, dopo varie ricerche, rintracciava telefonicamente la convenuta e le chiedeva aiuto per un problema legato ad una presunta sottrazione di euro 180.000,00 da parte del sig. [REDACTED] che l'aveva assistita dopo la morte del marito.

Dopo alcuni incontri a casa dell'attrice e quindi della stessa convenuta, quest'ultima indicava all'attrice il nominativo di un legale e si rendeva disponibile ad accompagnarla presso lo studio del professionista e ad assisterla nella vertenza con il [REDACTED] che si concludeva con una transazione; inoltre le presentava altresì un noto gallerista allo scopo di organizzare una mostra dei quadri del padre e del fratello.

In tale contesto era avvenuta la corresponsione, nel maggio del 2002, dell'assegno *de quo*. Infatti, a seguito della grave malattia renale che aveva nel frattempo colpito la convenuta, l'attrice, a conoscenza delle precarie condizioni economiche della convenuta medesima, in segno di riconoscenza e per puro spirito di liberalità e gratitudine, decideva di versarle l'importo di euro 20.658,00.

Qualificata quindi la donazione intervenuta come di modico valore, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea.

A seguito della sopravvenuta morte di [REDACTED] si costituiva per la prosecuzione del giudizio la sig.ra [REDACTED] in qualità di erede della prima.

Concessi i termini per le memorie istruttorie, con ordinanza resa all'udienza del 24.11.05 il Giudice ammetteva in parte le prove richieste.

Assunte quindi le prove ammesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.04.07, ove, espletato l'incombente, il Giudice assegnava alle stesse parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi e tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Assume l'attrice la natura di donazione della somma ricevuta dalla convenuta, con assegno bancario n. [REDACTED] tratto sulla [REDACTED] in data 31 maggio 2002, e dunque la nullità della medesima per difetto di forma.

Per contro, la convenuta sostiene la sussistenza di una donazione di modico valore effettuata per riconoscenza, non richiedente pertanto la forma dell'atto pubblico.

Ritiene il Giudice che la documentazione versata in atti e le risultanze testimoniali assunte consentono di qualificare l'atto come donazione di modico valore.

Intanto, è risultato dimostrato che l'attrice, al momento del rilascio dell'assegno contestato, non era certo in precarie condizioni economiche e soprattutto non viveva di certo con la sola pensione sociale.

Basti, a questo proposito, richiamare il contenuto dell'accordo transattivo (doc. 1 conv.), in data 16.07.02), da cui si evince che la stessa attrice aveva versato al sig. [REDACTED] nel 2001, e successivamente, una somma pari a complessive £ 354.048.052; non solo, ma dagli assegni prodotti in copia dalla convenuta (doc. 3-6) risulta che in un solo mese l'attrice aveva versato alla sig.ra [REDACTED] l'importo complessivo di £ 9.200.000; ancora risulta comprovata la proprietà in capo all'attrice di gioielli (v. doc. 9 conv.), quadri in un certo numero (v. testi [REDACTED] e persino di dollari (v. doc. 8 conv.).

Risulta altresì dimostrato che l'attrice certamente aveva ereditato dal convivente, sig. [REDACTED] una consistente somma, come concordemente riferito dai testi escussi. Così la sig.ra [REDACTED] ha dichiarato: "*...ho sentito la sig.ra [REDACTED] riferire che aveva ricevuto in eredità dal suo convivente, oltre a quadri, anche 700 milioni di lire...*", mentre la sig.ra [REDACTED] ha precisato che la [REDACTED] in occasione di un pranzo aveva dichiarato: "*...di aver ricevuto in eredità dal suo compagno 700 milioni di lire.*" ed infine il teste [REDACTED] ha riferito di una somma di circa 500 milioni di lire.

Il teste [REDACTED] certamente capace di testimoniare non avendo un interesse concreto ed attuale nel presente giudizio avendo già definito i suoi rapporti patrimoniali con la sig.ra [REDACTED] ha poi altresì dichiarato che all'epoca era cointestatario con la sig.ra [REDACTED] di un conto corrente che aveva un saldo di trecento milioni di lire, aggiungendo che "*...certamente la sig.ra [REDACTED] a partire da un certo periodo ha prestato assistenza alla sig.ra [REDACTED] ma altrettanto certamente lo ha fatto non gratuitamente, ma mediante somme di denaro prelevate*

dal conto corrente della sig.ra [REDACTED] sul quale la sig.ra [REDACTED] aveva la delega ad operare..". Il teste ha inoltre aggiunto: "...dalla sig.ra [REDACTED] seppi che la sig.ra [REDACTED] sul predetto conto corrente presso la [REDACTED] di via Melchiorre Gioia aveva prelevato una somma di circa cento milioni di lire per acquistare la casa in cui abitava. Di tale fatto la sig.ra [REDACTED] rimase molto male perché non era stata preventivamente informata...". Tale circostanza trova un riscontro documentale nella lettera (doc. 8 conv.) indirizzata al vice direttore della banca nella quale la sig.ra [REDACTED] si lamentava di alcune condotte poste in essere proprio dalla sig.ra [REDACTED] con riguardo ad alcuni assegni indebitamente emessi.

A fronte di tali inequivoche risultanze, le deposizioni delle tre testi ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]) tutte amiche della figlia della sig.ra [REDACTED] proprio perché de relato non sembrano di rilievo tale da confutare le circostanze dedotte e comprovate dalla convenuta, anche in via documentale.

La finalità remuneratoria della somma in contestazione risulta poi dalle deposizioni delle testi [REDACTED] e [REDACTED] presenti al pranzo (di cui ai cap. 4 e 5), sia pure in momenti diversi, a casa della convenuta ove venne detto dalla sig.ra [REDACTED] di voler gratificare la convenuta, sottoposta all'epoca a dialisi, per l'assistenza prestatale.

In conclusione si può dunque affermare, con ragionevole certezza, che la somma reclamata dall'odierna attrice costituisce oggetto di una donazione, certamente da ritenersi di modico valore tenuto conto dell'entità della stessa in relazione al patrimonio economico riconducibile all'epoca alla donante, così come emerso da quanto sopra detto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge la domanda dell'attrice perché infondata;
- 2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.749,00, di cui euro 2.900,00 per onorari, euro 1749,00 per diritti ed euro 100,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 26.09.2007.

Il Giudice

Valter Colombo



4^a SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
- 6 OTT. 2007
IL CANCELLIERE C1
Giuseppina 